



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione/Parere n. 9 /2007

Composta dai magistrati:

Pres. Sez.	Mario G.C.Sancetta	Presidente
Cons.	Francesco Amabile	
Cons.	Raffaele Del Grosso	Relatore
Cons.	Corradino Corrado	
I Ref.	Francesco Uccello	
Ref.	Laura Cafasso	

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 13103 del 27 novembre 2006, con la quale il sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NA) ha richiesto a questa sezione parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 18/2007, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore Consigliere Raffaele Del Grosso;

Premesso:

con la nota sopra indicata il Sindaco di Sant'Anastasia ha chiesto di conoscere: nel caso in cui il Comune abbia conferito regolarmente incarichi per l'assistenza in giudizio dell'ente e abbia impegnato, all'atto del conferimento dell'incarico, la relativa spesa, come debba comportarsi l'amministrazione qualora i professionisti, dopo la conclusione del giudizio, presentino una parcella d'importo superiore alla spesa impegnata. Il Sindaco riferisce delle due possibili soluzioni: a) l'attivazione del procedimento per il riconoscimento del debito, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, per provvedere al pagamento della quota della spesa eccedente l'impegno assunto al momento del conferimento dell'incarico; b) la semplice integrazione dell'impegno assunto per la quota di spesa eccedente. Il Sindaco riporta l'avviso del collegio dei revisori dei conti, secondo cui è sufficiente integrare l'impegno assunto, al momento del conferimento dell'incarico, non ricorrendo l'ipotesi del debito fuori bilancio, poiché l'incarico era stato regolarmente conferito e il relativo impegno, benché per importo inferiore a quello necessario per il pagamento della spesa definitiva, era stato assunto secondo le disposizioni dell'art. 183 T.U.E.L. n. 267/2000.

Considerato:

In via preliminare va verificato da parte del Collegio l'ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, ossia della legittimazione del soggetto proponente, sia sotto il profilo oggettivo avuto riguardo all'attinenza del parere richiesto alla materia di contabilità pubblica.

Quanto al primo profilo, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali".

Sul punto ritiene il Collegio non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, finora adottato dalla Sezione, secondo cui nelle more della istituzione del detto Organismo nella regione Campania, gli Enti Locali possano avanzare direttamente richieste di parere, a mezzo dell'organo cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente. Pertanto la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Anche sotto il profilo oggettivo la Sezione ritiene ammissibile la richiesta di parere. Infatti il quesito riguarda una questione di carattere generale re, né possono esservi dubbi che il quesito verta in materia di contabilità pubblica sussistendo entrambi gli elementi che la caratterizzano: l'uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica dell'Ente, l'altro oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione.

Passando all'esame di merito, ritiene il Collegio che nella fattispecie non ricorra l'ipotesi di debito fuori bilancio, in quanto l'incarico per il patrocinio legale dell'Ente è stato conferito regolarmente e la relativa spesa è stata impegnata secondo quanto disposto dall'art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000.

La differenza prima che giuridica è concettuale in quanto il procedimento per il riconoscimento del debito trova applicazione per regolarizzare una spesa priva del prescritto precedente impegno.

Nel caso dell'esame non vi è dubbio che è esistente un impegno regolare nel quale sono presenti tutti gli elementi che lo costituiscono: 1) la somma da pagare; 2) il soggetto creditore; 3) la ragione del debito; 4) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Nella fattispecie all'esame, come si è detto, vi è stato un regolare conferimento di incarico ad un legale, ma la somma impegnata si è rivelata insufficiente alla presentazione della parcella senza che vi sia stata alcuna modifica nella natura e nel contenuto dell'incarico stesso.

Seppure è vero che non è possibile a priori l'individuazione della somma esatta relativa alla parcella del professionista (legale) dato l'imprevedibile andamento della causa, tutto ciò, comunque, non esime l'amministrazione dal calcolo oculato e ragionevole in attuazione del principio del "prudente apprezzamento" al fine di evitare che l'impegno della somma non sia soddisfacente o che, comunque, in caso di incapienza essa sia modesta.

Certamente un impegno che, ad una valutazione *ex ante*, si appalesi chiaramente non congruo o addirittura irrisorio rispetto alla prevedibile spesa viene meno al detto principio del "prudente apprezzamento" e quindi ai canoni di buona gestione finanziaria.

In conclusione va data esecuzione ad un pagamento sulla base di un impegno regolare adeguando lo stanziamento previsto aumentando l'impegno della spesa. (*contra* Sez. Contr. Reg. Sardegna parere n. 2/2007)

Un ulteriore argomento a favore della conclusione sopra indicata deriva dal principio che scaturisce dalla interpretazione dell'art. 183, comma 3, del vigente T.U.E.L., secondo cui nel caso che l'importo dell'impegno è superiore a quello della prenotazione bisogna procedere nella stessa determina di aggiudicazione all'adozione di un nuovo impegno di spesa al fine di garantire la copertura finanziaria dell'acquisto (principio contabile n. 2 punto 52 da "principi contabili per gli enti locali" dell'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali dal Ministero dell' Interno, 2004) .

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – in relazione alla richiesta, precisata in epigrafe, del Sindaco del Comune di Sant'Anastasia.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di Supporto, al Sindaco del Comune di Sant'Anastasia.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2007

Il Relatore

f.to dott. Raffaele Del Grosso

IL PRESIDENTE

f.to dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 18 luglio 2007

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Giuseppe Volpe